

CIRCOLARE N. 14/2025 DEL 12 FEBBRAIO 2025*OGGETTO***AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO
DELLE RISERVE
(SALDI ATTIVI DI RIVALUTAZIONE, RISERVE E FONDI,
IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA)***RIFERIMENTI NORMATIVI*

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2024, n.192 (GU Serie Generale n. 294 del 16-12-2024)
LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408 (GU n.303 del 31.12.1990);
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69);
LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 (GU n.301 del 29-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 285);
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 (GU Serie Generale n.306 del 31-12-2004 - Suppl. Ordinario n. 192).

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE
RACCOLTE ANNUALI
2024
D.LGS. 192/2024

CODICE CLASSIFICAZIONE
10
14

*COLLEGAMENTI**REFERENTE STUDIO***dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

L'articolo 14, D.Lgs. 192/2024, introduce, dopo una lunga assenza, la possibilità di procedere con l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta presenti al 31.12.2024, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

La formulazione della citata disposizione normativa – articolo 14, D.Lgs. 192/2024 – recepisce nel suo insieme le passate previsioni di affrancamento, seppur con alcune differenze.

La disposizione rinvia per l'attuazione a un decreto del MEF da emanarsi entro il prossimo 1° marzo (termine – ordinatorio – di 60 giorni dal 31 dicembre scorso).

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della opportunità di affrancare le riserve in sospensione.

PREMESSA

Tutti i soggetti che hanno iscritto in bilancio riserve in sospensione d'imposta possono cogliere la possibilità di affrancarle, e quindi eliminare il vincolo fiscale, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

AMBITO OGGETTIVO

Sotto il profilo oggettivo, l'articolo 14 richiama in modo generico *“I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta (...)”*, non prevedendo alcuna specifica esclusione.

Considerato che l'Agenzia delle Entrate in diverse occasioni, si veda la circolare n. 310/E/1994 e la circolare n. 40/E/2002, ha affermato che sono riconducibili a tale categoria di riserve e fondi *“quelli per i quali l'imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venire meno del regime di sospensione”* si può affermare che rientrano in tale categoria di riserve tutti quei fondi iscritti a seguito di puntuale previsione normativa, quali ad esempio:

- Le leggi di rivalutazione dei beni d'impresa (L. 342/2000 e successive);
- Le leggi riferite ai condoni (D.L. 429/1982; D.L. 413/1991);
- Le disposizioni per lo sviluppo delle piccole imprese (L. 317/1991).

Pertanto, possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale.

Sono escluse, quindi, le riserve vincolate ai sensi dell'art. 26, co. 5-bis, del D.L. 10.8.2023 n. 104, poiché la sospensione d'imposta è relativa all'imposta straordinaria dovuta dagli istituti bancari sugli extraprofiti realizzati nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

Non rientrano neppure le riserve derivanti dalla rivalutazione dei beni d'impresa effettuata, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 185/2008 e dell'art. 110 del D.L. 104/2020 con effetti esclusivamente civilistici, perché non sono in sospensione d'imposta (circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2009 n. 11, § 8, e 6.5.2009 n. 22, § 5).

Il limite “numerico” di verifica è rappresentato dall'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta esistenti al 31.12.2023 e che residuano al 31.12.2024.

Sul punto è importante precisare che:

1. Nel caso in cui l'impresa alla data del 31.12.2023, in regime di contabilità ordinaria, abbia delle riserve in sospensione d'imposta, ma dall'1.1.2024 adotta il regime della contabilità semplificata. In tale ipotesi, alla data del 31.12.2024 non residua alcuna riserva in sospensione d'imposta da affrancare. Si ricorda che, per effetto del passaggio di regime contabile, da contabilità ordinaria a contabilità semplificata, le riserve in sospensione d'imposta concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile

nell'anno in cui il contribuente si avvale del regime di contabilità semplificata (vedi circolare n. 57/E/2001).

2. Nell'ipotesi in cui l'impresa nel corso del 2023 abbia adottato il regime di contabilità semplificata e dall'1.1.2024 adotti la contabilità ordinaria. In tal caso, infatti, non sussiste la possibilità di soddisfare la condizione di "verifica" dell'ammontare delle riserve al 31.12.2023.

IMPORTO DELLA RISERVA DA AFFRANCARE

L'importo da affrancare è quello della riserva così come risulta dal bilancio. Questa regola è particolarmente rilevante per le riserve in sospensione d'imposta alimentate con i saldi attivi di rivalutazione, poiché in passato l'Agenzia delle Entrate (circ. 14/2017 § 8, circ. 13/2014 § 8, circ. 18/2006 § 1.11) aveva sostenuto che l'importo da affrancare fosse quello della riserva al lordo (e quindi maggiorata dell'importo) dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dell'attivo.

Questo orientamento, anche grazie a diverse pronunce della Corte di Cassazione (ord. 9509/2018, sent. 32204/2019, sent. 11326/2020, sent. 19772/2020) è stato poi superato dalla stessa Agenzia delle Entrate che ha convenuto che l'imposta sostitutiva sull'affrancamento debba essere versata sull'importo della riserva al netto dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione o per il riallineamento (circ. 6/2022 § 4.7).

AFFRANCAMENTO PARZIALE

L'affrancamento può essere effettuato, secondo quanto previsto dalla norma, "in tutto o in parte". Questo dovrebbe significare (circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2005, § 1, a proposito dell'affrancamento di cui all'art. 1 co. 473-478 della L. 311/2004) che è possibile:

- ✎ Affrancare una riserva in sospensione d'imposta solo per una parte del suo importo, non necessariamente per l'intero;
- ✎ Affrancare, totalmente o parzialmente, tutte o solo alcune delle riserve in sospensione presenti in bilancio.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (per i soggetti "solari" 30.6.2025) e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

PERFEZIONAMENTO DELL'AFFRANCAMENTO

La disciplina dell'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta, pone il tema del momento, o del fatto, in seguito al quale l'opzione per l'affrancamento potrà dirsi perfezionata. La norma non chiarisce se l'affrancamento debba ritenersi perfezionato con il

pagamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata) oppure con l'indicazione in dichiarazione dei redditi che certifica la volontà di avvalersi del regime opzionale.

Tuttavia, sul punto, la Relazione illustrativa al D.Lgs. che ha introdotto l'affrancamento, ha preso una posizione molto chiara, poiché vi si legge che “(...) *l'affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo*”.

EFFETTI DELL’AFFRANCAMENTO

La riserva assume la qualifica di riserva libera, distribuibile e non imponibile per l'impresa che opera l'affrancamento, ma mantenendo l'originaria natura di riserva di utili o di capitali.

Di conseguenza, nel caso di affrancamento di una riserva di utili in sospensione d'imposta la medesima diviene liberamente disponibile, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, TUIR, che prevede l'applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali.

Tale impostazione determina effetti differenti in capo al socio, nel caso di distribuzione della ex riserva in sospensione d'imposta oggetto di affrancamento, dipendenti:

- ⇒ Dalla natura della società che opera l'affrancamento;
- ⇒ Dalla natura del socio beneficiario della distribuzione della medesima riserva.

Per i soci di società di capitali l'affrancamento non libera la tassazione in capo ai soci al momento della distribuzione della richiamata riserva, in quanto:

- ✦ Nel caso di socio persona fisica, che detiene la partecipazione nella sfera privata, trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 26%;
- ✦ Nel caso di socio persona fisica, che detiene la partecipazione nella sfera imprenditoriale, o società di persone trova applicazione l'articolo 59, TUIR conseguente imponibilità della riserva distribuita nella misura del 58,14%;
- ✦ Nel caso di socio società di capitali trova applicazione l'articolo 89, TUIR conseguente imponibilità della riserva distribuita nella misura del 5%.

Nel caso di società di persone, invece, l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta determina un effetto “*liberatorio*” per i soci, in quanto, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33/E/2005 “*l'affrancamento delle riserve in sospensione mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva produce i medesimi effetti che si sarebbero generati in caso di tassazione ordinaria*”; di conseguenza, l'importo affrancato dalla società si considera imputato per trasparenza in capo al socio, senza scontare ulteriore imposizione.

Nelle società di capitali, la distribuzione di queste riserve ai soci persone fisiche comporta (nella maggior parte dei casi) una imposizione complessiva del 50% (cioè 24% di Ires e 26% di ritenuta a titolo d'imposta sul socio, nulla è dovuto a titolo di Irap ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Dm 162/2001 e dell'articolo 4, comma 2, del Dm 86/2002). Con l'affrancamento resta solo il carico fiscale sui soci. È vero che, in caso di utilizzo delle riserve in sospensione a copertura di perdite, non si applica alcuna imposizione, ma occorre ricordare che – a norma dell'articolo 13 della legge 342/2000 – ciò comporta la destinazione prioritaria degli utili successivi alla reintegrazione della riserva, ovvero la riduzione “formale” della riserva in sospensione da attuarsi tramite delibera di assemblea straordinaria.

La possibilità di affrancare solo parzialmente permette alle imprese una valutazione di convenienza: è possibile, infatti, soprattutto quando la liberazione totale delle riserve in sospensione presenti in bilancio comporterebbe un onere significativo, quantificare l'ammontare di risorse che si pensa di destinare ai soci nel breve/medio periodo, versando la sostitutiva solo in proporzione a tale importo.

IMPOSTE DIFFERITE

L'operazione non dovrebbe comportare, nella maggior parte dei casi, una liberazione di imposte differite: infatti, in base ai paragrafi 64 e 65 del principio contabile Oic 25, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci, e la valutazione va effettuata caso per caso, tenendo conto anche dell'andamento storico di distribuzione dei dividendi, della presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l'utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione e della presenza nel patrimonio netto di altre riserve di entità rilevante che hanno già scontato l'imposta.

Se ordinariamente, stante il vincolo della sospensione, non vi sono obblighi di priorità che costringono l'impresa a privilegiare la distribuzione di queste riserve (circolare 11/E/2009), una volta versata la sostitutiva le riserve corrispondenti rientrano a pieno titolo all'interno della "gerarchia" fissata, in primo luogo, dal comma 1 dell'articolo 47 del Tuir, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025 (circolare 33/E/2005).

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica in materia, al fine di valutare e affrancare le riserve in sospensione di imposta, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI*Dottori Commercialisti Associati -*
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
*(Un associato)***Dott.ssa Adriana ADRIANI**